


DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA



NORMATIVE

- **LEGGE n°62, 10 marzo 2000, art.1, comma 4:**
"... personale docente fornito del titolo di abilitazione"
- **LEGGE n°388, 23 dicembre 2000, art.51, comma 10,**
introduce l'art.4-bis alla Legge 62/2000:
*"... Per **il personale docente in servizio alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento** si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n°297."*

D.L.VO n°297/1994, art.334: "Il personale docente deve essere fornito del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio di maturità magistrale, rilasciato dagli istituti magistrali"
- **CIRCOLARE MINISTERIALE n°31, 18 marzo 2003, 4.1:**
*"Il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l'insegnamento impartito, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 4-bis della legge 10 marzo 2000, n°62 e successive modificazioni. **Resta salvo altresì il valore abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001-2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali delle scuole magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e degli istituti magistrali per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare.**"*

- **NOTA MIUR 3070/A7a 23 luglio 2004:**

" ... la norma della C.M. n°31 sopracitata non può a sua volta considerarsi suscettibile di interpretazioni diverse dalla mera formulazione letterale della circolare medesima. Infatti, il valore implicito di interpretazione autentica della normativa in vigore, [...]esclude di per sé che sulle disposizioni della Circolare stessa possano venire sollevati dubbi o riserve. La distinzione tra "abilitazione" e "valore abilitante" sembra in effetti eccessivamente sottile e non condivisibile, oltre che di difficile attuazione sul piano operativo concreto."

- **LEGGE n°176, 25 ottobre 2007, art.1, comma 8,** ha così modificato l'art.1, comma 4 bis della legge 62/00:

"nelle scuole materne riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n°297. ***Tale disposizione si applica sino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti."***

- **DECRETO N°83 10 OTTOBRE 2008** (Linee guida per l'attuazione del D.M 29 novembre 2007, n°267, contenente le modalità procedurali per il riconoscimento e mantenimento della parità scolastica), **art.6, comma 2:**

*" Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge n°62 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge n.147 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n.176 del 2007, **al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio di cui all'articolo 334 del decreto legislativo n.297 del 1994."***